

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ricerca metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l'Istituto italiano di studi germanici e l'Istituto nazionale di alta matematica sono soppressi e i relativi organi statutari decadono.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nei termini di cui al comma 3.

3. Gli organi statutari degli enti di cui al comma 1, ciascuno per rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli enti soppressi fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponendo e deliberando un'analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all'entrata in vigore del presente decreto e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un'analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione del CNR per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.

4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate particolari disposizioni con riferimento alle risorse umane e al trattamento economico e contrattuale che ne consegue secondo i seguenti criteri:

le dotazioni organiche del Consiglio nazionale delle ricerche possono essere incrementati entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti

Riorganizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

soppressi;

in attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale transitato continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII;

i dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del CNR sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il CNR provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche nei limiti di cui di cui alla precedente lettera a);

i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del CNR, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità degli stessi, fatta eccezione per i contratti di diritto privato stipulati per le funzioni apicali, che si intendono recessi;

per lo svolgimento delle funzioni attribuite, il CNR può altresì avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi;

il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso gli enti soppressi può optare per il transito alle dipendenze del CNR. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio negli enti soppressi e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato al CNR ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.

5. Il CNR in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 predispone un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici nonché alla realizzazione di economie di spesa.

6. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non incompatibili con quelle del presente articolo e sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti e degli statuti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo.

7. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di astrofisica e il Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" sono soppressi e i relativi organi statutari decadono fermo restando quanto previsto al successivo

Riorganizzazione  
dell'Istituto nazionale  
di fisica nucleare  
(INFN)

comma 3.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all'INFN, nei termini cui al comma 3.

3. Gli organi statutari degli enti di cui al comma 1, ciascuno per rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli stessi enti soppressi fino e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponendo e deliberando una analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all'entrata in vigore del presente decreto e una relazione sulla

gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un'analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'INFN per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.

4. Si applica l'articolo 2, comma 4, del presente decreto.

5. L'INFN in attuazione della disposizione prevista all'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, predispone un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, nonché alla realizzazione di economie di spesa.

6. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 non incompatibili con quelle del presente articolo e sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti e degli statuti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo.

7. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale è soppresso e i relativi organi statutari decadono fermo restando quanto previsto al successivo comma 3.

2. Le funzioni attribuite all'ente di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nei termini cui al comma 3.

3. Gli organi statutari degli enti di cui al comma 1, ciascuno per rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli stessi enti soppressi fino e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponendo e deliberando una analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1 gennaio

Riorganizzazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)

gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un'analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'INGV per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.

4. Si applica l'articolo 2, comma 4, del presente decreto.

5. L'INGV in attuazione della disposizione prevista all'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 predispone un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, nonché alla realizzazione di economie di spesa.

6. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 non incompatibili con quelle del presente articolo e sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti e degli statuti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo.

7. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.